



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro

Circolare n. 157 – 18 Giugno 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO – NOVITA’ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ BONUS CENTRI ESTIVI E/O SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA: PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS CON LE INDICAZIONI OPERATIVE

Come anticipato in precedenza, il recente c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha previsto, in alternativa alla misura per servizi di baby-sitting e al congedo straordinario per genitori, un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino ad euro 1.200,00 nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e di lavoratori autonomi e fino ad euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che i bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 Marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, non si tiene conto del predetto limite d’età.

Si ripropone al termine della presente informativa la recente circolare INPS n. 73 del 17 Giugno 2020 attraverso la quale l’Istituto fornisce le prime indicazioni utili alla richiesta, nonché il tutorial predisposto direttamente dall’Istituto accessibile all’apposito [link](#).

➤ **SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE SU SOMME DOVUTE A TITOLO DI STIPENDIO, INDICAZIONI INPS**

Al termine della circolare di Studio, si propone il recente messaggio INPS n. 2479 del 17 Giugno 2020 attraverso il quale l'Istituto fornisce importanti indicazioni circa la gestione dei pignoramenti nel periodo di sospensione e dichiarazioni del terzo.

Si ricorda, infatti, che tra le misure urgenti di sostegno all'economia adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), ha previsto all'articolo 152 la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 19 Maggio 2020 ed il 31 Agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dalla normativa, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

➤ **FONDO PREVINDAI: PROROGA AL 31 LUGLIO 2020 DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL I TRIMESTRE 2020**

In considerazione dell'eccezionale emergenza in corso, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la proroga al 31 Luglio 2020 del termine per effettuare il versamento contributivo riferito alla competenza del 1° trimestre 2020, senza applicazione di interessi di mora da parte del Fondo.

Si ricorda che tale misura straordinaria non riguarda l'adempimento dichiarativo; le imprese che non abbiano ancora trasmesso al Fondo la dichiarazione contributiva riferita al 1° trimestre 2020, sono invitate a provvedere in tal senso.

Ulteriore analoga misura è stata varata con riferimento alla competenza del 2° trimestre 2020 in favore delle imprese che si trovino impossibilitate ad eseguire, entro la scadenza del 20 luglio 2020, il relativo pagamento.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video

FRISONI^eBISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla [circolare n. 42/2020](#), per conoscere le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie



FRISONI^eBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134

T 031555560 | F 031555540

info@frisoniebisceglie.com | pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 17/06/2020

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 73

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato "Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i

dipendenti”; disciplina del bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa ericreativa e ai servizi integrativi innovativi per la prima infanzia.

SOMMARIO: *Il decreto-legge n. 34/2020, all’articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In alternativa alla misura per servizi di baby-sitting è previsto un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia. Il bonus potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.*

INDICE:

1. Premessa
2. Ambito soggettivo dei bonus
3. Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo Covid
4. Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia
5. Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia
6. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
8. Istruzioni contabili

1. Premessa

In considerazione del permanere della situazione di eccezionale gravità derivante dal contagio da COVID-19, l’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) è intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

I principi e le regole di applicazione per la prestazione c.d. bonus per servizi di baby-sitting, vengono mantenuti inalterati per quanto riguarda i soggetti potenziali beneficiari, per l’alternatività con il congedo Covid (esteso ora a complessivi 30 giorni), per quanto concerne la verifica della prestazione sulla base nucleo del familiare e per tutti gli altri aspetti eventualmente qui non precisati, per i quali si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare n. 44/2020.

Per il periodo residuo di fruizione della prestazione, che copre l’arco temporale dal 5 marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020, vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti ammessi al beneficio.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del bonus, resta ferma la possibilità di usufruire del beneficio mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In alternativa, è prevista *ex novo* la possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente,

per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia, di cui al periodo precedente, è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando che resta impregiudicato il diritto al rimborso delle rate relative alle mensilità restanti.

2. Ambito soggettivo dei bonus

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell'emergenza, come elencate dalla circolare n. 44/2020 e di seguito riepilogate:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all'INPS;
- autonomi non iscritti all'INPS.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia sono riconosciuti altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

Per espressa previsione dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 18/2020, la fruizione dei bonus riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo al personale del servizio sanitario nazionale (ad esempio, medici di base, pediatri delle ASL), tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti all'Istituto nella prima fase dell'emergenza, si precisa che i medesimi svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie delle quali non sono dipendenti; difettando il presupposto della subordinazione e configurandosi in tal caso un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, gli stessi non possono essere assimilati ai dipendenti pubblici nel settore sanitario, con la conseguenza che può spettare l'importo fino a 1.200 euro ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si tiene conto del predetto limite d'età.

I bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid di cui all'articolo

23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di trenta giorni dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020. Rispetto al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo quanto si dirà in merito all'integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni.

3. Misura dei bonus e incompatibilità con il congedo specifico Covid

Per i soggetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, il bonus per i servizi di baby-sitting e/o i servizi integrativi dell'infanzia spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell'intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020). Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per tutto il medesimo periodo. Il limite complessivo deve essere verificato tenendo conto sia dell'importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell'emergenza (ad esempio, se il nucleo familiare di un lavoratore del settore privato ha percepito 600 euro ad aprile, potrà richiedere il nuovo bonus per servizi di baby-sitting oppure optare per il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia, senza poter superare l'importo complessivo di 1.200 euro), sia del congedo specifico eventualmente già richiesto e autorizzato in detta fase.

Nell'ipotesi in cui, all'interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l'importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio si potrà indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che sarà presentata all'INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo ha percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a percepire esclusivamente la residua somma restante fino all'importo massimo complessivo di 1.200 euro).

In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, al comma 8 del medesimo articolo, come modificato dal citato decreto-legge n. 34/2020, si conferma che la misura è prevista "in alternativa" al congedo specifico; permane dunque l'incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia.

Sulla questione, tenuto conto della rilevanza della misura e dell'esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del decreto-legge n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all'atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.

Esclusivamente nel primo caso, infatti, l'importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell'infanzia), può raggiungere l'importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell'importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

Nel rispetto del principio di "alternatività", infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.

A tal proposito, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l'annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio, NASpl, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

4. Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia

Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l'appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il *tutorial* che illustra tutti i passaggi, disponibile sul sito internet dell'Istituto.

In considerazione delle modifiche normative introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.

Si ricorda che al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus babysitting Covid 19" per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, quindi ai soli fini del bonus baby-sitting Covid-19 è possibile l'impiego di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.

In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente,

separato/divorziato).

In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.

Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o la modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

5. Erogazione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia

In alternativa al bonus per servizi di baby-sitting, da utilizzare mediante il Libretto Famiglia, il decreto-legge n. 34/2020 ha previsto *ex novo* la possibilità di optare, per una parte o per tutto l'importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Pertanto, ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro ovvero 2.000 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l'infanzia nel periodo fino al 31 luglio.

Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all'atto della domanda.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell'emissione dell'importo dovuto e che, qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all'utente, che potrà correggere l'eventuale dato con l'apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l'accredito su un IBAN dell'Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

In merito all'opzione di pagamento tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane, qualora in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo da erogare risulti superiore a 1.000 euro, in fase di acquisizione della domanda, la procedura non consente di proseguire. In tal caso, sarà necessario indicare un IBAN valido oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare una nuova domanda.

Si fa presente che in caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Pertanto, laddove le mensilità di giugno e luglio del bonus asilo nido siano state già prenotate nell'apposita procedura le stesse mensilità non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione legata all'emergenza, che risulta più favorevole all'utente. Resta fermo il diritto al

rimborso delle residue mensilità di bonus nido eventualmente già prenotate con le modalità di cui alla circolare n. 27/2020.

In caso di scelta del bonus per l'iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l'infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l'iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l'infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l'importo della spesa da sostenere. Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura.

Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

6. Modalità di compilazione e presentazione della domanda

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting".

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

- richiedere il PIN all'INPS attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
 - Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
- richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell'Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, l'INPS invierà un SMS che lo informa di una successiva chiamata, entro i successivi 2-3 giorni, da parte del Contact Center per la verifica dei dati, trascorsi inutilmente i quali l'interessato potrà chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l'indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione "Converti PIN".

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l'indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).

7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa

I benefici disciplinati dall'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 1.569 milioni di euro annui per l'anno 2020 (art. 23, comma 11), mentre per quanto riguarda il bonus di cui al comma 3 dell'articolo 25, il budget relativo è pari a 67,6 milioni di euro (art. 25, comma 5).

Per i benefici introdotti dal decreto in commento, l'Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle disposizioni introdotte dall'articolo 72, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 34/2020, che ha previsto la possibilità di fruire in alternativa del bonus

baby-sitting di un ulteriore bonus da erogare direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali e agli altri centri per l'infanzia, come descritto nei paragrafi precedenti, i cui oneri sono posti a carico dello Stato, si provvede all'istituzione, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), dei seguenti nuovi conti, distinti per categorie di beneficiari:

- GAT30178 bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, riconosciuto ai genitori lavoratori del settore privato, corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT30179 bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT30180 bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, riconosciuto ai genitori lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), e comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto già istituito con il messaggio n. 1568 del 10/04/2020, per il bonus baby-sitting, opportunamente modificato nella denominazione:

- GAT10150 Debito verso i beneficiari dei bonus baby-sitting per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza dei minori e dei bonus per la frequenza dei minori in centri estivi e di servizi integrativi per l'infanzia- art. 23, commi 8 e 9, ed art. 25, commi 3 e 4, decreto-legge n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72, comma 1, lettera c), e comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti di nuova istituzione:

- GAT24178 recupero dei bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori del settore privato - art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT24179 recupero dei bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori autonomi non iscritti all'INPS - art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- GAT24180 recupero dei bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori lavoratori del settore sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – art. 72, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ai conti sopra indicati verrà associato, nell'ambito della procedura "recupero indebiti per prestazioni", il codice di bilancio esistente da ampliare nella descrizione "1175 - indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – Bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e sorveglianza ai minori e per l'iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 ed art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell'esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.

Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio già istituito 3223 da ampliare nella descrizione "Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito - Bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza e sorveglianza dei minori e per l'iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Con riferimento alle prestazioni del bonus baby-sitting per le quali la norma di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34/2020, ha previsto il solo l'aumento dell'importo delle indennità spettanti ai beneficiari, si rinvia ai conti già istituiti con il messaggio n. 1568 del 10/04/2020, a cui verrà integrata la denominazione.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 17-06-2020

Messaggio n. 2479

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili

1. Premessa

Tra le misure urgenti di sostegno all'economia adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), ha previsto all'articolo 152 la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il **19 maggio 2020**, e il **31 agosto 2020**, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al

debitore esecutato.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti **notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020**, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'Agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Ambito di applicazione

Sono interessati dal beneficio della sospensione esclusivamente i pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all'elenco allegato (Allegato n. 1).

Dato il tenore della norma, il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l'Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell'ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:

- NASpl
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpl
- TFR del Fondo di Garanzia.
- Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
- Malattia e maternità.

3. Gestione dei pignoramenti nel periodo di sospensione e dichiarazioni del terzo

Durante il periodo interessato dalla sospensione di cui al citato articolo 152, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignorati indicati nel paragrafo 2, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in commento.

Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l'opzione "Restituzione Totale" presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.

Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all'obbligo di sospensione.

Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.

4. Istruzioni contabili

La sospensione dei pignoramenti di cui all'articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020, come illustrato nei paragrafi precedenti, determina, tra l'altro, la restituzione ai debitori delle somme già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito, tramite la procedura "Gestione Pagamenti a terzi", che disporrà l'erogazione di quanto dovuto tramite la procedura accentrata dei pagamenti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.